

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1699)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPALLINO)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1961

Modifiche alle norme sull'imposta generale sull'entrata

ONOREVOLI SENATORI. — L'imposta generale sull'entrata appartiene al gruppo delle imposte indirette sugli affari, e fu inserita nel nostro ordinamento fiscale dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, che sostituì una serie di provvedimenti legislativi che, in tempi diversi, avevano introdotto varie imposte di bollo sul consumo e sullo scambio delle merci.

È, peraltro, noto che la vastità di applicazione di questo tributo che colpisce per ogni atto economico le merci ed i servizi — salvo limitate esenzioni di carattere esclusivamente oggettivo — dà luogo, talvolta, a critiche non del tutto infondate per le sue notevoli ripercussioni nel campo economico.

L'Amministrazione finanziaria dedica le sue più attente cure per evitare, o quanto meno per attenuare, le difficoltà spesso insorgenti in danno dei contribuiti più ligi ai loro doveri tributari, ma com'è logico, non

sempre i provvedimenti amministrativi possono soddisfare le varie esigenze.

Si è quindi ritenuto necessario, ai fini di una più equa applicazione del tributo, consolidare gli istituti attuali che disciplinano l'imposta per far sì che le zone di evasione vengano a mano a mano a restringersi, con innegabile beneficio di quegli operatori economici che, a causa delle evasioni stesse, subiscono, nelle transazioni commerciali, l'illecita concorrenza di altri operatori meno scrupolosi nell'adempimento dei loro doveri tributari.

A ciò tende il disegno di legge in esame il quale, ai fini del perfezionamento degli accertamenti tributari in materia, stabilisce norme dirette ad agevolare i rilevamenti statistici dei Primi Uffici I.G.E. (Centri meccanografici) per il riepilogo degli atti di acquisto e di vendita compiuti dai singoli operatori economici.

Lo scopo può essere raggiunto con opportune modifiche al sistema di pagamento del tributo in conto corrente postale, con disposizioni dirette a colmare i vuoti di fatturazione prodotti dall'applicazione dei sistemi d'imposizione « una tantum » nei passaggi di merci che, per essere compresi nei sistemi anzidetti, non vengono attualmente fatturati, ed infine con l'adozione di sanzioni a carico di quei contribuenti che, per sfuggire agli accertamenti, ricorrono a fraudolenti artifici riportando sui prescritti documenti indicazioni e nominativi falsi o imprecisi.

Il provvedimento contiene altresì norme atte a migliorare il sistema di rimborso delle somme erroneamente corrisposte dai contribuenti a titolo d'imposta sull'entrata, nonchè ad attenuare l'onere della soprattassa di tardivo pagamento dell'imposta quando l'obbligo tributario venga soddisfatto nei venti giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dalla legge.

Passando all'esame particolareggiato del provvedimento è utile chiarire quanto segue :

L'articolo 1 tende a dare una più compiuta formulazione alla disposizione dell'articolo 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762 — che disciplina e prevede la possibilità di rimborsi dell'imposta erroneamente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali od in modo virtuale — precisando che il termine di un anno stabilito dalla norma in esame è di prescrizione del diritto al rimborso, per cui esso si applica sia nella procedura amministrativa che in quella giudiziaria.

L'istanza in via amministrativa presentata tempestivamente interrompe la prescrizione del diritto al rimborso fino a che la Amministrazione finanziaria non abbia notificato al contribuente la propria decisione.

Il contribuente può agire direttamente in via giurisdizionale senza aver esperito affatto la procedura amministrativa ovvero, pur avendola esperita, non siano trascorsi sei mesi senza che gli organi competenti abbiano definitivamente provveduto sull'istanza; ma in tal caso l'Amministrazione non può essere condannata alla refusione delle spese di nessuno dei gradi del giudizio.

L'articolo 2 si propone di attuare un perfezionamento del sistema di versamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, stabilendo, fra l'altro, l'obbligo dell'apertura di un conto corrente postale per tutti coloro che, in dipendenza della loro attività, siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a lire centomila, ed estendendo altresì l'obbligo dell'apertura di un proprio conto corrente postale agli intermediari di commercio ed alle filiali, succursali, sedi, stabilimenti, depositi e negozi di ditte industriali e commerciali che sono autorizzati ad emettere direttamente le fatture di vendita, nonchè ad altre persone tenute al pagamento dell'imposta generale sull'entrata. Lo stesso articolo, con l'ultimo comma, abroga le disposizioni di legge che attualmente fanno obbligo ai correntisti di costituire un deposito vincolato di lire 20.000 a favore dell'Amministrazione finanziaria, in quanto tale obbligo non soddisfa più gli scopi di garanzia inizialmente voluti dal legislatore in rapporto anche all'esiguità del deposito stesso.

Con *l'articolo 3* si demanda al Governo la facoltà di determinare, avuto riguardo alle esigenze della riscossione dell'imposta generale sull'entrata, particolari formalità da osservare per il pagamento del tributo a mezzo del servizio dei conti correnti postali, e per facilitare il controllo e l'accertamento delle entrate soggette ad imposta.

Per le violazioni di dette formalità, per le quali non sia prevista una specifica sanzione, il secondo comma dell'articolo 3 prevede l'applicazione di una pena pecuniaria da lire cinquecento a lire cinquemila per ogni infrazione.

Con una certa frequenza e con un crescendo che ha indotto a serie riflessioni, si è constatato che i contribuenti chiamati ad effettuare il versamento dell'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali, alterano le generalità di coloro che hanno posto in essere l'atto economico imponibile, o compilano i documenti probatori del versamento in modo tale che talvolta riesce impossibile decifrare o rilevare con esattezza i dati in essi contenuti. Ciò vien fatto con l'eviden-

te fine di sfuggire ad eventuali indagini connesse all'atto economico stesso e per eventuali riflessi che potrebbero manifestarsi ai fini dell'imposizione diretta.

D'altra parte, specie dopo l'istituzione dei centri meccanografici, un tale comportamento dei contribuenti viene a sconvolgere il sistema delle rilevazioni statistiche ed il funzionamento stesso degli uffici.

Per porre una remora a tali inadempienze, è sembrato opportuno disporre, con l'*articolo 4*, un sistema di appropriate sanzioni da applicarsi nei confronti di coloro che compiano alcune delle dette irregolarità, e a tal fine si è stabilito, in linea principale, che i documenti rilasciati in modo non regolare non possono essere ammessi a provare l'effettuato pagamento del tributo.

Il disposto di cui all'*articolo 5* riduce la misura della soprattassa per mancato pagamento dell'imposta da corrispondersi in modo virtuale, nei casi in cui il pagamento stesso venga effettuato entro venti giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dalla legge, dal regolamento, dai decreti ministeriali e dalle autorizzazioni emanate dal Ministro per le finanze in base alla facoltà conferitagli dall'*articolo 26* del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452. Si tratta, in sostanza, di usare un trattamento equitativo nei confronti di chi volontariamente provvede a sanare, entro un breve termine, l'omissione commessa.

A finalità di controllo s'ispira la norma sancita dall'*articolo 6* che, per i prodotti soggetti all'imposta generale sull'entrata in base ad uno speciale regime di riscossione « una tantum », stabilisce l'obbligo di far risultare da regolare fattura anche i trasferimenti del prodotto diversi da quello che forma oggetto dell'accennata imposizione e che quindi sono esenti dal tributo.

Invero, poichè le vigenti norme sanciscono l'obbligo della fatturazione soltanto ai fini del pagamento del tributo, e quindi per i soli trasferimenti che danno luogo a tale corresponsione, attualmente, per i prodotti soggetti allo speciale regime dell'imposizione « una tantum », è particolarmente difficile poter raggiungere la prova che il prodotto posto in commercio abbia regolarmente assolto l'onere fiscale perchè non sussiste alcun obbligo di far risultare i singoli passaggi da un'apposita fattura.

Ora, l'*articolo 6* disponendo che siano coperti da regolari fatture i vari passaggi cui dà luogo il commercio dei prodotti in questione, tende appunto ad eliminare l'accennato inconveniente, rendendo possibile di seguire l'intero ciclo commerciale dei prodotti stessi e di accertare, quindi, se, al momento stabilito dalla legge per l'imposizione, il tributo sia stato effettivamente corrisposto, nonchè di rilevare gli atti economici compiuti dagli operatori che commerciano nei prodotti anzidetti, attraverso i prospetti riepilogativi che mensilmente le ditte interessate debbono trasmettere ai competenti Uffici del Registro.

Apposite sanzioni sono stabilite dallo stesso *articolo 6* al fine di assicurare la piena e regolare applicazione delle nuove disposizioni.

L'*articolo 7* ha soprattutto un contenuto interpretativo, perchè chiarisce che le norme di carattere generale contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente la repressione delle violazioni alle leggi finanziarie, trovano in ogni caso applicazione per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni previste dalla legge in esame.

L'*articolo 8*, infine, stabilisce entro quale termine i contribuenti debbono adempiere alle formalità previste dal precedente *articolo 2*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 47 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, è sostituito dal seguente:

« L'imposta erroneamente corrisposta a mezzo di marche applicate dal contribuente non è rimborsabile.

È ammesso il rimborso dell'imposta erroneamente corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali od in modo virtuale.

Il diritto al rimborso di cui al comma precedente si prescrive nel termine di un anno dall'effettuato pagamento dell'imposta. La istanza in via amministrativa per il rimborso deve essere presentata all'Intendenza di finanza competente per territorio o al Ministero per le finanze, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto presidenziale 4 febbraio 1955, n. 72; essa interrompe la prescrizione del diritto al rimborso fino a che l'Amministrazione finanziaria non abbia notificato al contribuente la propria decisione. Se l'istanza in via amministrativa sia stata definitivamente in tutto o in parte respinta, ovvero se siano trascorsi sei mesi senza che gli organi competenti abbiano definitivamente provveduto sulla istanza medesima, il contribuente può agire in via giurisdizionale. Il contribuente può agire direttamente davanti l'Autorità Giudiziaria anche se non sia stato esperito e concluso nel termine anzidetto il procedimento amministrativo, ma, in tal caso, l'Amministrazione non può essere condannata alla rifusione delle spese di nessuno dei gradi di giudizio.

Nei casi di riscossione dell'imposta in abbonamento in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio, per l'eventuale credito risultante a favore del contribuente che ces-

sa dall'esercizio della propria attività commerciale od industriale, la prescrizione del diritto al rimborso comincia a decorrere dal giorno della notificazione di tale credito al contribuente da parte dell'Ufficio del registro.

Per le merci importate non è ammesso il rimborso quando il reclamo ha per oggetto la qualificazione, la quantità od il valore di merci già uscite dalla dogana.

L'imposta in tutto o in parte non riscossa dalla dogana all'atto dell'importazione è recuperata dalla dogana stessa con le norme e nei termini stabiliti dagli articoli 24 e 27 della legge 25 settembre 1940, numero 1424 ».

Art. 2.

Sono tenuti all'apertura del conto corrente postale, a norma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, tutti coloro che sono iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B, non inferiore a lire centomila. I proprietari e gli affittuari di fondi rustici debbono provvedere all'apertura del detto conto corrente solo nel caso che essi esercitino, in connessione con l'attività agricola, un'attività industriale o commerciale. Sono altresì tenuti a tale adempimento i locatari e sublocatari di fabbricati e di fondi rustici, quando i canoni di locazione, stipulati in danaro od in natura, non siano complessivamente inferiori a lire un milione e duecentomila annue, nonchè, in ogni caso, le società immobiliari.

Eguale obbligo incombe, indipendentemente dalla categoria in cui risultino classificati o classificabili ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, ai commissionari ed agli ausiliari del commercio in genere che emettono fatture per conto dei loro mandanti.

Quando l'imposta, riferita all'entrata cui dà luogo l'atto economico imponibile, deve essere corrisposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, egualmente a mezzo del servizio dei conti

correnti postali deve essere versata l'imposta dovuta sugli acconti pagati in dipendenza dell'atto economico, qualunque sia l'ammontare del tributo.

Coloro che, a norma degli articoli 75 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10 e successive modificazioni, sono autorizzati all'uso del postagiato settimanale, sono tenuti a servirsi di tale modo di pagamento, qualunque sia l'importo dell'imposta dovuta, per tutti gli atti economici inerenti alla propria attività industriale e commerciale.

Le filiali, succursali, sedi, stabilimenti, depositi e negozi di ditte industriali e commerciali che sono autorizzate ad emettere direttamente le fatture di vendita, sono tenute ad aprire un proprio conto corrente postale distinto da quello che obbligatoriamente deve aprire la casa madre.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 10 e nel terzo e quarto comma dell'articolo 35 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, numero 762, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il Governo, avuto riguardo alle esigenze della riscossione della imposta generale sull'entrata, ha la facoltà di determinare particolari formalità da osservarsi per il pagamento del tributo a mezzo del servizio dei conti correnti postali, e per facilitare il controllo e l'accertamento delle entrate soggette ad imposta.

Nel caso di violazioni delle formalità determinate a norma del precedente comma si applica la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000 per ogni infrazione.

Art. 4.

Sulle fatture, note, conti, quietanze o altri simili documenti prescritti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, sui moduli di versamento dell'imposta stessa a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nonchè sui registri fatture e relativi estrat-

ti da trasmettere ai competenti Uffici del registro contemporaneamente all'emissione del postagiato, devono essere esattamente indicati gli elementi necessari alla identificazione delle parti contraenti del rapporto da cui sorge l'obbligo tributario, e la sede della Camera di commercio alla quale appartengono coloro che sono tenuti al pagamento del tributo nonchè il relativo numero d'iscrizione.

Sulle fatture si deve altresì specificare se la merce è stata consegnata direttamente all'acquirente ovvero se gli è stata spedita: in quest'ultimo caso, va indicata l'identità del vettore.

Qualora i documenti siano stati compilati in modo tale che gli accennati elementi non possono essere esattamente rilevati, essi non sono produttivi di alcun effetto ai fini della prova richiesta dal penultimo ed ultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Nel caso di omessa o tardiva trasmissione al competente Ufficio del registro dell'estratto del registro fatture, la cui tenuta è obbligatoria da parte di coloro che sono autorizzati a servirsi del postagiato settimanale, si applica la pena pecuniaria da un decimo alla metà dell'imposta versata con il postagiato settimanale.

La pena pecuniaria di cui al precedente comma è ridotta ad un quarto qualora lo estratto del registro fatture sia spedito al competente Ufficio del registro entro dieci giorni dalla scadenza del prescritto termine.

Art. 5.

L'articolo 38 della legge 19 giugno 1940, n. 762, già sostituito con l'articolo 21 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, è ora sostituito dal seguente:

« Nel caso di mancato pagamento dell'imposta da corrispondersi in modo virtuale o del canone d'imposta ovvero del supplemento di canone nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dai decreti ministeriali e dalle autorizzazioni concesse dal Ministro delle finanze

in base alla facoltà conferitagli dall'articolo 26 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, si applica una soprattassa pari al 10 per cento della somma dovuta.

Nel caso di rateazione, il contribuente, ove non effettui i pagamenti nei modi e nei termini stabiliti, decade dal beneficio della rateazione ed è obbligato al pagamento, in una sola volta, dell'imposta ancora dovuta, e di una soprattassa pari al 10 per cento della rata o delle rate di imposta scadute e non pagate.

Quando il pagamento dell'imposta dovuta venga effettuato nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine la soprattassa stabilita dai precedenti commi è ridotta ad un decimo ed il contribuente, su sua richiesta, può essere riammesso al beneficio della rateazione ».

Art. 6.

Per i prodotti soggetti all'imposta generale sull'entrata in base a speciali regimi di imposizione una volta tanto, gli atti economici per i quali, in dipendenza del particolare sistema impositivo, l'imposta non è dovuta, debbono egualmente risultare da nota, conto, fattura, quietanza od altro documento da emettersi in doppio esemplare nei modi e termini stabiliti dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

I documenti emessi a norma del precedente comma sono esenti dalla imposta di bollo.

Entro i primi quindici giorni di ciascun mese le ditte interessate devono trasmettere ai competenti Uffici del registro un elenco dei documenti emessi nel mese precedente giusta le norme di cui sopra, con l'indicazio-

ne, per ciascun documento, degli elementi essenziali per l'identificazione dell'atto economico, in conformità al modello da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Per la mancata o tardiva emissione e trasmissione dei documenti stabiliti ai precedenti commi si applica la pena pecuniaria dal cinque al dieci per cento del prezzo o valore dei beni che hanno formato oggetto dei relativi atti economici. Detta pena pecuniaria è ridotta a un decimo quando il documento risulti emesso oltre i termini stabiliti dall'articolo 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, ma prima dell'accertamento della violazione.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le vendite e somministrazioni al pubblico da parte di esercizi muniti della prescritta licenza, nonchè nei casi in cui l'imposta generale sull'entrata si corrisponda una volta tanto in abbonamento in base a canoni soggetti a conguaglio ovvero all'atto della soggezione dei prodotti all'imposta di consumo.

Art. 7.

Per l'accertamento, la cognizione e la definizione delle violazioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, concernente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

Art. 8.

Disposizione transitoria.

Le formalità previste nell'articolo 2 devono essere compiute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.